

## *Le funzioni del Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico<sup>1</sup>*

SOMMARIO: 1. Premessa: la struttura del Dipartimento per l'Energia. - 2. Le Direzioni Generali del Dipartimento per l'Energia. - 3. Le funzioni degli Uffici in *staff* al Capo Dipartimento. - 4. Le funzioni delle singole Divisioni delle tre Direzioni Generali. Le Divisioni della DG-ENRE. - 4.1 *segue*: le Divisioni della DG-SAIE. - 4.2 *segue*: le Divisioni della DG-RIME. - 5. Lo "stato dell'arte" della DG-RIME. - 5.1 Novità normative in tema di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi. - 5.2 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. - 5.3 Misure relative allo stoccaggio del gas naturale in sottterraneo. - 5.4 Recepimento della direttiva 2009/31/CE in tema di cattura, trasporto e stoccaggio a lungo termine del biossido di carbonio.

### **1. Premessa: la struttura del Dipartimento per l'Energia.**

In seno al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, MISE), la cura delle funzioni in materia di Energia e Risorse minerarie è affidata al Dipartimento per l'Energia.

Tale Dicastero, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico*", si articola nei Dipartimenti<sup>2</sup>, che sono indicati all'art. 2 del medesimo Decreto ed in un Ufficio per gli affari generali e le risorse.

Il Dipartimento per l'Energia ha il compito di provvedere alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale, con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell'energia, promuovendo la

---

<sup>1</sup> Di Luca Venerando Giuffrida, Dottorando di ricerca in Diritto Amministrativo. Relazione presentata al 1° Convegno di Diritto minerario comparato, organizzato dal Prof. Renato Federici, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma "Sapienza", in data 11 novembre 2011.

<sup>2</sup> Il Ministero dello Sviluppo Economico si articola nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione; b) Dipartimento per l'energia; c) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; d) Dipartimento per le comunicazioni.

competitività, lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica (art. 10, comma 1).

Detto Dipartimento, ai sensi dell'art. art. 10, comma 2, del citato D.P.R. comprende tre Uffici di livello dirigenziale generale, quali la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche (di seguito, DG-RIME); la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (di seguito, DG-SAIE) e la Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (di seguito, DG-ENRE).

Presso il Dipartimento per l'Energia opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni (art. 10, comma 3)<sup>3</sup>.

Infine, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. n. 197/2008, costituiscono articolazione del Dipartimento per l'Energia due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale, denominate "*Divisioni di staff dipartimentale*".

## **2. Le Direzioni Generali del Dipartimento per l'Energia.**

La Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 13 del medesimo D.P.R., si compone di otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti: a) indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico; b) produzione di energia elettrica; c) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica; d) programmi di produzione di energia nucleare, inclusi i processi autorizzativi e le garanzie di sicurezza; e) gestione dei materiali radioattivi e smantellamento degli impianti nucleari dismessi; f) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti; g) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia e il ciclo dell'idrogeno; h) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e sviluppo dell'offerta; i) definizione di sistemi di

---

<sup>3</sup> L'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dall'art. 1, comma 113, L. 23 agosto 2004, n. 239, prevede che "*Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [...]*".

certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia, incluse le procedure «ecolabel» ed «ecoaudit»; l) programmi e piani di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra; m) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile.

La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. *de quo*, si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti: a) strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale; b) rapporti con l'Unione europea e mercato interno dell'energia; c) rapporti con organismi internazionali e sicurezza degli approvvigionamenti; d) logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti; e) mercato del gas naturale e infrastrutture di approvvigionamento; f) reti di trasporto del gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno; g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili; h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; i) relazioni con imprese, amministrazioni e istituti operanti nel settore dell'energia e vigilanza su enti e istituti strumentali; l) accordi bilaterali e multilaterali per la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese nel settore dell'energia; m) promozione di programmi di formazione e informazione sull'energia, la sua produzione, trasformazione e uso efficiente; n) valutazione di costi e di prezzi dell'energia, rapporti con il sistema di domanda e con i consumatori; o) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie.

In stretto raccordo con la DG-SAIE opera il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito, Comitato), istituito dall'allora Ministro delle attività produttive con D.M. 26 settembre 2001<sup>4</sup>.

Tale Comitato è presieduto dal Capo Dipartimento per l'Energia ed è composto da un dirigente per ciascuna delle tre Direzioni Generali, da un rappresentante dell'Autorità

---

<sup>4</sup> Si vedano anche il D.M. 25-06-2004, recante “*Approvazione della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, denominata «Procedura di emergenza climatica»*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 2004, n. 227; il D.M. 12-12-2005, recante “*Aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2005, n. 297; il D.M. 18-12-2006, recante “*Aggiornamento della procedura di emergenza climatica*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2007, n. 4.

per l'energia elettrica e il gas, e da un rappresentante di ogni impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale. Il Comitato può essere integrato, ove opportuno, con rappresentanti di altre Amministrazioni o esperti nel settore designati dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del citato DM, il Comitato svolge una funzione consultiva del Dicastero. In particolare, esso ha il compito di:

a) formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, intendendosi con tale termine tutte le fattispecie che comportano il rischio di mancata copertura del fabbisogno di portata oraria del sistema nazionale del gas coerentemente con il fabbisogno giornaliero di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000;

b) individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza, tra i quali:

- imposizione dell'obbligo nei confronti delle imprese che hanno contratti di importazione di massimizzare gli approvvigionamenti, in linea con i valori massimi contrattualmente previsti per ciascuna fonte, nelle situazioni in cui si approssimi un periodo di freddo eccezionale a frequenza ventennale, come indicato nelle previsioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000;

- interruzione delle forniture aventi contratti interrompibili;

- modifica, ai fini della sicurezza, delle tolleranze per gli sbilanci giornalieri ammesse sul sistema di trasporto;

c) formulare proposte per la definizione della procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;

d) effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del gas, in relazione alle situazioni di emergenza.

Il Comitato si riunisce periodicamente per svolgere i citati compiti ed, in ogni caso, quando si verificano condizioni di emergenza del sistema nazionale del gas.

La terza Direzione Generale è quella per le risorse minerarie ed energetiche. Essa, *ex art.* 11 del D.P.R. n. 197/2008, si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti; b) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia - Direzione UNMIG; c) relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari e con le amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie; d) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e

procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese; e) programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare; f) definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali; g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in Paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale; h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica; i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro; l) laboratori di analisi e sperimentazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, la DG-RIME si avvale dalla Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (di seguito, CIRM), istituita con Decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 78, i cui componenti sono stati nominati con Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 29 Gennaio 2010. Con Decreto Ministeriale 10 aprile 2008 sono stati individuati i due rappresentanti regionali previsti quali componenti della CIRM, sezione b), su designazione della Conferenza permanente Stato-Regioni, ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Tale Commissione, che accorpa quattro precedenti organismi, quali il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la Commissione in materia di *royalties*, la Commissione consultiva in materia di sicurezza mineraria, la Commissione consultiva per la ricerca mineraria di base, ha compiti tecnico-consultivi per la ricerca mineraria di base, per la ricerca e coltivazione di idrocarburi e per le *royalties*. La CIRM si articola in tre sezioni: la Sezione a) con compiti relativi alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie; la Sezione b) con compiti relativi alla sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione; la Sezione c) con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Fonte: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgrme/direzione/cirm.htm>

### **3. Le funzioni degli Uffici in *staff* al Capo Dipartimento.**

Con D.M. del 28 maggio 2009 si è proceduto alla graduazione dei posti di funzione dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, mentre col precedente D.M. del 7 maggio 2009 sono stati definiti gli Uffici dirigenziali di livello non generale, che assumono la denominazione di “*Divisione*”, ripartiti tra i singoli Dipartimenti, le Direzioni Generali e l’Ufficio per gli affari generali e per le risorse.

Nel procedere ad un esame più dettagliato delle specifiche funzioni degli Uffici del Dipartimento per l’Energia, nel suo complesso, occorre prendere le mosse dagli quelli “strettamente dipartimentali” e cioè da quelle strutture che non sono incardinate all’interno delle singole Direzioni generali, ma risultano in *staff* al Capo Dipartimento.

Ora, come anticipato *supra*, presso il Dipartimento per l’Energia opera la Segreteria tecnica di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; inoltre, costituiscono articolazione del Dipartimento medesimo due Uffici di *staff* di livello dirigenziale non generale, denominate “*Divisioni di staff dipartimentale*”.

La Segreteria tecnica, giusta il disposto del comma 3 dell’art. 3 del D.M. del 7 maggio 2009, svolge compiti di supporto e di assistenza tecnica al Capo Dipartimento, cui è posta alle dirette dipendenze, nonché compiti di collaborazione con i Direttori generali ed i responsabili delle Divisioni, secondo le direttive del Capo dipartimento. Le mansioni della Segreteria tecnica sono assegnate dal Capo Dipartimento per l’Energia attraverso il Capo della Segreteria tecnica, che viene nominato dal Ministro su proposta del Capo Dipartimento e svolge funzioni di coordinamento e di controllo del lavoro da essa svolto.

I compiti delle 2 Divisioni di *staff* dipartimentale, di livello dirigenziale non generale, sono individuati dal comma 4 dell’art. 3 del D.M. del 7 maggio 2009. Esse prestano i servizi alle strutture alle dipendenze dirette del Capo Dipartimento e dei Direttori Generali, anche su avvalimento di questi ultimi.

Il primo Ufficio è la Divisione I – *Affari generali, personale e gestione amministrativa*, volto alla trattazione degli affari generali ed alla gestione amministrativa del personale<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Le altre attribuzioni comprendono: programmazione dei fabbisogni di personale. Individuazione dei bisogni formativi e proposte per la progettazione di corsi di formazione, in raccordo con l’Ufficio per gli affari generali e per le risorse. Gestione delle tematiche sindacali dipartimentali, in raccordo con l’Ufficio per gli affari generali e per le risorse. Gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate alle Direzioni generali e relative al funzionamento di queste e delle strutture di *staff*, ivi compresi gli acquisti di beni e servizi, il trattamento accessorio per il personale, il servizio di economato e la logistica, per le parti

Il secondo Ufficio di *staff* dipartimentale è la Divisione II – *Programmazione e controllo di gestione, affari giuridici e normativi, comunicazione e relazioni esterne*, il quale svolge un ruolo di supporto e consulenza giuridica e legislativa, di monitoraggio del contenzioso nazionale, comunitario ed internazionale e costituisce l'Ufficio unico per gli espropri <sup>7</sup>.

---

eventualmente non attribuite in gestione unificata all'Ufficio per gli affari generali e per le risorse. Gestione dell'anagrafe delle prestazioni. Controllo amministrativo dei programmi di incentivazione nazionali ed interregionali. Supporto al capo dipartimento per il coordinamento delle attività in materia di: conferimento di incarichi; contratti di lavoro dei dirigenti; valutazione dei dirigenti; protocollo informatico ed archivio; informatizzazione dipartimentale, in raccordo con l'Ufficio per gli affari generali e per le risorse; alimentazione ed aggiornamento dei siti internet ed intranet del Ministero, in raccordo con l'Ufficio per gli affari generali e per le risorse; gestione amministrativa e contabile di iniziative pubblicitarie ed editoriali e campagne di informazione; gestione amministrativa e contabile della partecipazione ad eventi istituzionali, seminari e convegni; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in raccordo con l'Ufficio per gli affari generali e per le risorse. Coordinamento delle politiche di bilancio del Dipartimento. Coordinamento per la definizione della nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per la predisposizione del rendiconto finanziario per la parte di competenza. Predisposizione del budget economico dipartimentale e rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale. Monitoraggio ed analisi dell'organizzazione del lavoro per la ricerca di soluzioni di semplificazione e miglioramento dell'efficienza. Monitoraggio ed analisi dei costi di funzionamento per l'individuazione di soluzioni di economicità. Pianificazione strategica e supporto all'elaborazione degli obiettivi dipartimentali, ai fini della direttiva generale del Ministro. Monitoraggio dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro.

<sup>7</sup> Le altre attribuzioni sono le seguenti: rapporti con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con i Sottosegretari di Stato. Rapporti con il servizio di controllo interno. Supporto al capo dipartimento per le relazioni istituzionali ed esterne. Supporto e coordinamento all'elaborazione di proposte per il documento di programmazione economica e finanziaria. Individuazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Individuazione dei contenuti e dei programmi di comunicazione interna ed esterna, in raccordo con l'Ufficio per gli affari generali e per le risorse. Promozione di iniziative pubblicitarie ed editoriali e campagne di informazione. Organizzazione e partecipazione ad eventi istituzionali, seminari e convegni. Elaborazione di analisi, studi e ricerche. Attività connesse con l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali. Raccordo con l'Ufficio per gli affari generali e per le risorse per il contenzioso in materia di personale. Promozione e verifica della coerenza, uniformità ed unitarietà dell'attività giuridica. Esame, in raccordo con le Direzioni generali competenti, delle proposte di disegni di legge e degli atti normativi adottati nelle materie d'interesse del Dipartimento. Predisposizione, in raccordo con le Direzioni generali competenti, di schemi di atti normativi e di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari. Supporto e coordinamento per la predisposizione degli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo nelle materie di competenza del Dipartimento. Rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato. Elaborazione di studi e ricerche in materia giuridica. Monitoraggio, analisi e valutazione di norme comunitarie, nazionali e regionali. Coordinamento e supporto per i rapporti con altre Amministrazioni centrali, Enti territoriali e Comitati interministeriali. Coordinamento e supporto per i rapporti con la

#### **4. Le funzioni delle singole Divisioni delle tre Direzioni Generali. Le Divisioni della DG-ENRE.**

Chiariti i compiti degli Uffici in *staff* al Capo Dipartimento, occorre adesso passare alla rassegna delle funzioni delle singole Divisioni, in cui si articolano le tre Direzioni Generali del Dipartimento per l'Energia.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del DM 7 maggio 2009, la Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica comprende 9 Divisioni, di livello dirigenziale non generale.

La Divisione I – *Sistemi e mercati elettrici* è volta allo sviluppo del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica ed all'analisi del mercato europeo dell'energia elettrica; emana provvedimenti per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, effettua interventi ed indirizzi in materia di dispacciamento dell'energia elettrica, della concessione di dispacciamento e del Codice di rete. Inoltre, provvede a definire indirizzi al gestore di rete in ordine ai piani di emergenza e dei servizi ancillari ai fini del mantenimento della sicurezza di funzionamento, prevenzione e gestione di eventuali situazioni di crisi nel sistema elettrico. Infine, delinea indirizzi e direttive alle società Terna Spa, Gestore del mercato elettrico, Gme Spa, Gestore dei servizi elettrici – Gse Spa, Acquirente unico Spa<sup>8</sup>.

La Divisione II – *Produzione elettrica* cura i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica con potenza

---

Conferenza unificata Stato-Regioni relativamente alla predisposizione ed all'esame preliminare di schemi di disegni di legge, regolamenti e delibere. Definizione di convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa con altre amministrazioni e soggetti, enti e istituti universitari. Analisi di bilanci delle aziende e degli enti vigilati o controllati. Vigilanza e indirizzi generali sulle attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Rapporti e adempimenti autorizzativi relativi alla gestione dell'ENEA. Gestione del contenzioso civile ed amministrativo. Risposte a procedure di infrazione comunitaria.

<sup>8</sup> Le altre attribuzioni concernono: la valutazione dei gradi di concorrenzialità del mercato ed interventi di promozione di stimolo all'efficienza. Disciplina del sistema organizzato di scambi e della borsa nazionale dell'energia elettrica e promozione e sviluppo del mercato dei derivati. Valutazioni ed interventi sui mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica; disciplina dei sistemi di tutela e dei sistemi di salvaguardia. Indirizzi, verifica delle attività di ricerca di sistema nel settore elettrico. Elaborazione di scenari del sistema elettrico nazionale, studi e analisi di impatto sui mercati e rapporti con le imprese del settore. Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le materie di rispettiva competenza.

superiore a 300 MW termici<sup>9</sup>, mentre la Divisione III – *Reti elettriche* emana i provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti di competenza statale<sup>10</sup>.

La Divisione IV – *Energia elettro-nucleare* è competente in materia di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione, all'esercizio ed allo smantellamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare<sup>11</sup>,

---

<sup>9</sup> Devono essere altresì considerate le seguenti attribuzioni: elaborazione di scenari di evoluzione della produzione elettrica nazionale, tenendo conto degli obiettivi di diversificazione delle fonti e di efficienza del mix produttivo. Analisi e comparazione del parco produttivo nazionale con quello di altri sistemi elettrici europei, in coordinamento con la Divisione I della DG-ENRE. Valutazione ed interventi in materia di adeguatezza e di efficienza del parco produttivo nazionale in relazione al fabbisogno, ivi incluse le misure per promuovere la realizzazione di impianti e la massima disponibilità di capacità produttiva in regime di mercato, in coordinamento con la Divisione I della DG-ENRE. Coordinamento sui controlli svolti dalle autorità competenti sulla verifica di ottemperanza alle prescrizioni imposte dai decreti di autorizzazione. Proposte di strumenti e criteri di compensazione in favore delle popolazioni e delle imprese residenti o localizzate in prossimità degli impianti produttivi. Analisi di scenari critici di produzione (fattori tecnico-economici – situazioni meteorologiche, crisi di energia primaria). Rapporti con le imprese di produzione di energia elettrica e con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Accordi e intese con Regioni e amministrazioni locali, nelle materie di competenza. Gestione delle vertenze sindacali, ivi inclusi gli stati critici per quanto attiene la producibilità di energia elettrica nei siti di impianti produttivi, nel settore dell'energia elettrica.

<sup>10</sup> Vi sono anche attribuzioni relative all'analisi e monitoraggio dei programmi di sviluppo della rete elettrica nazionale; definizione di priorità e indirizzi per il suo sviluppo, in coordinamento con la Divisione I della DG-ENRE. Rilascio di concessioni per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e monitoraggio della coerenza dell'attività dei concessionari con il disciplinare di concessione, incluse le attività in materia di misura. Assegnazione dei diritti di esenzione alle infrastrutture internazionali di interconnessione. Attuazione della disciplina comunitaria in materia di interconnettori elettrici connessi e non connessi con la rete di trasmissione nazionale. Coordinamento dello sviluppo di infrastrutture di rete per la connessione di poli produttivi, in coordinamento con la Divisione II della DG-ENRE. Disciplina delle reti interne d'utenza e delle reti di distribuzione di soggetti terzi non concessionari. Rapporti con le imprese nazionali e internazionali del settore reti e con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Accordi e intese con Regioni e amministrazioni locali, nelle materie di competenza.

<sup>11</sup> A ciò si aggiungano: elaborazione di scenari programmatici per la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari sul territorio nazionale e per lo sviluppo di capacità imprenditoriali e di collaborazioni nel settore dell'energia nucleare. Norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in materia di sicurezza e salvaguardia negli impieghi pacifici dell'energia nucleare. Predisposizione di atti normativi per la costituzione degli organi di sicurezza nucleare e per la loro organizzazione. Definizione di indirizzi per la standardizzazione delle tecnologie nucleari. Definizione di criteri per l'identificazione dei siti nucleari e per il riconoscimento di benefici alle imprese e ai cittadini situati nei territori vicini agli impianti. Definizione degli obblighi a carico delle imprese con produzione elettro-nucleare ai fini della sistemazione dei rifiuti e dello smantellamento degli impianti. Definizione degli strumenti finanziari e delle modalità di copertura dei rischi di mercato

mentre la Divisione V – *Attività afferenti la fonte primaria nucleare* emana i provvedimenti di autorizzazione in materia di detenzione, commercio, trasporto ed impiego di materiali nucleari e radioattivi e di smantellamento degli impianti nucleari dismessi, nonché i provvedimenti di autorizzazione in materia di importazione ed esportazione di sorgenti, di residui radioattivi e di combustibile esaurito<sup>12</sup>.

La Divisione VI – *Fonti rinnovabili di energia* è volta alla analisi del mercato europeo dell'energia prodotta con fonti rinnovabili e degli strumenti di sostegno<sup>13</sup>,

---

connessi alla costruzione ed all'esercizio di centrali elettro-nucleari. Analisi e valutazione del mercato internazionale del combustibile nucleare e dei suoi servizi; strategie di approvvigionamento e di sviluppo di capacità nazionali. Promozione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti europei e internazionali, finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane necessarie. Previsione di strumenti e di iniziative per l'informazione, la partecipazione e la consultazione delle parti interessate e delle popolazioni coinvolte nelle decisioni. Definizione e gestione di accordi di programma e di intese di interesse nucleare con l'ENEA, con altre amministrazioni e imprese.

<sup>12</sup> Vi sono altresì le seguenti funzioni: definire le priorità e indirizzi per la strategia nazionale di gestione e sistemazione delle diverse categorie di rifiuti radioattivi, compresi gli elementi di combustibile nucleare irraggiato e i materiali nucleari presenti sul territorio nazionale; controllo e verifica di attuazione. Definizione dei criteri per l'individuazione dei siti per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e provvedimenti di autorizzazione, in particolare del sito nazionale per i rifiuti di seconda categoria e dei siti provvisori per i rifiuti di terza categoria. Priorità e indirizzi per lo smantellamento degli impianti nucleari dismessi ed il recupero dei siti. Direttive alla Società gestione impianti nucleari (Sogin Spa) e ad altre imprese o soggetti attivi nel settore. Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le materie di competenza. Promozione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti europei e internazionali nel campo della gestione e sistemazione di rifiuti radioattivi e dello smantellamento degli impianti nucleari dimessi. Norme ed atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in materia di detenzione, commercio, trasporto ed impiego di materiali nucleari e radioattivi.

<sup>13</sup> A ciò si aggiungano: gestione delle priorità e degli strumenti di attuazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Impulso alle dinamiche di integrazione del mercato elettrico nazionale con il mercato interno e con quelli regionali, ivi inclusi i Paesi non comunitari, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili. Norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in materia di fonti rinnovabili di energia, in coordinamento con la Divisione II della DG– SAIE. Norme, standard e regolamenti per la promozione e l'organizzazione della produzione, importazione, esportazione, trasporto e utilizzo delle fonti e vettori energetici rinnovabili. Promozione, coordinamento e verifica di accordi e di intese con Regioni e amministrazioni territoriali in materia di fonti rinnovabili di energia, anche ai fini dell'armonizzazione degli obiettivi e della semplificazione delle procedure di localizzazione e insediamento. Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le materie di competenza. Formulazione di indirizzi al Gestore del sistema elettrico per la gestione dei programmi e delle norme di incentivazione, il monitoraggio sulle realizzazioni e l'organizzazione delle attività di supporto, ivi inclusa la gestione del contenzioso. Formulazione di indirizzi all'ENEA per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze scientifiche in materia e per la definizione di specifiche linee di attività dedicate alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Indirizzi e misure per lo sviluppo e la formazione di una capacità imprenditoriale nazionale nel settore delle fonti rinnovabili di energia e di collegamenti

mentre la Divisione VII – *Efficienza energetica e risparmio energetico* svolge funzioni in materia di gestione di priorità e strumenti di attuazione per la promozione dell'efficienza e del risparmio energetico e cura la definizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nella medesima materia<sup>14</sup>.

La Divisione VIII – *Sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti* si occupa dell'analisi e valutazione del funzionamento del mercato europeo dei permessi ad emettere e delle strategie europee e internazionali di risposta al cambiamento climatico in coordinamento con le Divisioni II e III della DG–SAIE<sup>15</sup>.

---

internazionali. Partecipazione a collaborazioni e ad intese in ambito europeo e internazionale per la promozione delle fonti rinnovabili e dell'innovazione tecnologica.

<sup>14</sup> Ed inoltre: analisi delle politiche europee per l'efficienza energetica e degli strumenti di sostegno. Norme, standard e regolamenti per l'incentivazione dell'efficienza e del risparmio energetico nei settori civile, industriale e dei trasporti, in coordinamento con le altre Amministrazioni di settore e con le altre strutture ministeriali. Promozione di campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione in materia di efficienza e risparmio energetico, anche in collaborazione con associazioni, enti di ricerca, istituzioni scolastiche, altre organizzazioni nazionali. Partecipazione a collaborazioni e ad intese in ambito europeo e internazionale. Promozione, coordinamento e verifica di accordi e di intese con Regioni e amministrazioni territoriali in materia di efficienza e risparmio energetico, anche ai fini del coordinamento e dell'integrazione di obiettivi e programmi con gli obiettivi e i programmi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Indirizzi e misure per la formazione e l'attivazione di imprese di servizi (ESCO) e lo sviluppo tecnologico. Analisi della domanda nazionale di energia, della sua struttura ed evoluzione; politiche di orientamento della domanda ai fini della sostituzione di apparecchiature, componenti e sistemi per la trasformazione e l'uso dell'energia. Collegamenti con le amministrazioni responsabili e le organizzazioni interessate per il sistema di certificazione ambientale in materia di "ecolabel" ed "ecoaudit" nel settore degli usi civili dell'energia. Formulazione di indirizzi all'ENEA per le funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica e monitoraggio sulle attività svolte. Iniziative, anche in collaborazione con associazioni di imprese, per lo sviluppo di sistemi e processi produttivi ad alta efficienza energetica nei settori dell'industria e dell'agricoltura. Promozione di programmi, anche in collaborazione con altre Divisioni, amministrazioni, centrali e locali per lo sviluppo di sistemi di trasporto efficienti e di veicoli ecosostenibili. Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le materie di competenza.

<sup>15</sup> Inoltre: partecipazione agli organismi nazionali preposti alla definizione dei piani di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e all'assegnazione delle quote di emissione; promozione di iniziative per la riduzione delle emissioni nelle imprese italiane anche in collaborazione con altre Divisioni del Dipartimento ed altre Amministrazioni centrali e locali. Accordi e intese con Regioni e amministrazioni territoriali in materia di programmi e misure per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra. Promozione di collaborazioni internazionali in campo energetico nel settore della carbon economy; promozione, anche in coordinamento con altre Amministrazioni centrali, degli strumenti della carbon economy presso le imprese nazionali. Definizione di obiettivi e di strumenti per lo sviluppo della compatibilità ambientale delle infrastrutture e degli impianti energetici di competenza statale. Iniziative e collaborazioni per lo sviluppo tecnologico del ciclo dell'idrogeno, di sistemi avanzati per lo stoccaggio e l'accumulo dell'energia e loro applicazioni. Sviluppo di sistemi energetici distribuiti, in particolare di sistemi d'utenza cogenerativi ad alta efficienza, teleriscaldamento, reti energetiche locali e loro integrazione nel sistema energetico centralizzato. Analisi delle conseguenze

La Divisione IX – *Attuazione e gestione di programmi di incentivazione nazionali e interregionali in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico, sviluppo sostenibile* svolge funzioni in tema di programmi e misure di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile, nonché la definizione dei contenuti, dei meccanismi e degli strumenti di attuazione dei programmi, anche in connessione con altri programmi e sistemi di incentivazione nazionali e regionali e secondo le priorità della politica nazionale di settore<sup>16</sup>.

#### **4.1 Segue: le Divisioni della DG-SAIE.**

Il comma 6 dell'art. 3 del DM 7 maggio 2009 individua le 7 Divisioni di livello dirigenziale non generale, in cui si articola la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche.

In proposito, la Divisione I – *Studi e strategie per la competitività del sistema energetico nazionale* svolge compiti in tema di proposte per l'elaborazione della strategia energetica nazionale e per la politica energetica nazionale con riferimento ad obiettivi di breve e lungo periodo, per quanto attiene all'approvvigionamento di energia primaria, nonché proposte per il rafforzamento della capacità e competitività delle imprese nazionali del settore dell'energia e per la promozione delle iniziative di internazionalizzazione delle medesime nel mercato interno europeo ed in altri mercati<sup>17</sup>.

---

ambientali dell'impiego di combustibili fossili e delle contromisure con riferimento a specifiche tipologie di impianto e tecnologie di utilizzo, anche in supporto alle Divisioni del Dipartimento interessate.

<sup>16</sup> Inoltre: analisi e valutazione dell'impatto dei programmi di incentivazione, delle conseguenze economiche e delle ricadute sul sistema produttivo, ai fini dell'aggiornamento e revisione degli strumenti di incentivazione. Responsabilità della gestione amministrativa e contabile dei programmi di incentivazione attribuiti alla Direzione generale. Gestione degli accordi con le Autorità di gestione dei Programmi; collegamenti e accordi con le Regioni e con eventuali organi di partenariato per la programmazione, l'attuazione e la valutazione delle misure oggetto di finanziamento. Monitoraggio delle attività finanziate, organizzazione e gestione del sistema informatico di tenuta dei dati contabili. Attività di controllo sui programmi spettanti alla Direzione generale. Organizzazione delle attività di informazione e comunicazione connesse alla attuazione dei Programmi.

<sup>17</sup> A ciò si aggiungano altresì le seguenti attribuzioni: coordinamento dei programmi e progetti nazionali di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'energia con le iniziative nazionali e internazionali rilevanti. Analisi e valutazioni sui mercati internazionali dei combustibili fossili. Strategie per l'approvvigionamento petrolifero, del carbone e di altri combustibili solidi. Misure per la promozione dell'utilizzo efficiente delle fonti fossili negli usi intermedi e finali. Indirizzi e verifica delle attività di ricerca di sistema nel gas naturale.

La Divisione II – *Relazioni comunitarie e mercato interno dell'energia* cura i rapporti con l'Unione europea e gli organismi comunitari nel settore energetico, con particolare riguardo alla realizzazione del mercato interno europeo dell'energia e si occupa della partecipazione al processo di formazione di direttive, norme e regolamenti europei nei settori dell'energia e delle risorse minerarie<sup>18</sup>, mentre la Divisione III – *Relazioni internazionali in materia di energia* si occupa della cura dei rapporti con Paesi esportatori di materie prime energetiche e minerarie finalizzati al mantenimento della sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, nonché della cura le relazioni bilaterali e multilaterali con Stati non membri dell'Unione europea per la definizione e l'attuazione di accordi e collaborazioni in materia energetica<sup>19</sup>.

---

Promozione di programmi di formazione e informazione sull'energia primaria, sulla sua produzione, approvvigionamento, trasformazione e uso efficiente. Rapporti con l'Ufficio del Consigliere diplomatico del Ministro e con il Ministero degli affari esteri sulle tematiche della competitività e internazionalizzazione delle imprese nel settore energetico.

<sup>18</sup> Inoltre si occupa di: valutazione e verifica del grado di apertura e sviluppo del mercato interno. Armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria nelle materie di competenza. Recepimento ed attuazione dei programmi e delle direttive comunitarie sul mercato interno europeo dell'energia e sulle altre materie rilevanti per i settori dell'energia e delle risorse minerarie, in coordinamento con le Divisioni competenti del Dipartimento. Recepimento e attuazione di direttive e regolamenti comunitari in materia di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra, di sistema di scambio di quote di emissioni, in coordinamento con le Divisioni competenti del Dipartimento. Relazioni bilaterali e multilaterali con Stati membri dell'Unione Europea per la definizione e attuazione di accordi e collaborazioni in materia energetica e mineraria. Coordinamento dei rapporti con l'Unione europea, gli organismi comunitari e con altre amministrazioni in materia di sviluppo energetico sostenibile e di risposta ai cambiamenti climatici, in coordinamento con le Divisioni competenti del Dipartimento. Coordinamento della partecipazione a programmi europei in materia di innovazione e ricerca tecnologica nel settore dell'energia e dello sviluppo energetico sostenibile. Rapporti con l'Ufficio del Consigliere diplomatico del Ministro e con il Ministero degli affari esteri sulle tematiche comunitarie di interesse energetico. Risposte a procedure di infrazione comunitaria, in coordinamento con la Divisione II di staff dipartimentale. Informazione su iniziative e programmi comunitari alle Divisioni del Dipartimento per i temi di rispettiva competenza.

<sup>19</sup> Inoltre: collaborazione con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (Consigliere diplomatico) e con gli uffici del Ministero degli Affari Esteri sulle tematiche di interesse energetico. Collaborazione con la Divisione II della Dg-SAIE per il mantenimento di un quadro armonizzato dei rapporti italiani ed europei con quelli internazionali in materia energetica. Rappresentanza e partecipazione alle attività dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, dell'International Energy Forum, del G8 e suoi ampliamenti, dell'Energy Charter, della Comunità dell'Energia per l'Europa Sud-Orientale, e alle altre organizzazioni internazionali e intergovernative per le materie energetiche e minerarie, in coordinamento con le Divisioni competenti del Dipartimento. Promozione e coordinamento delle iniziative nazionali finalizzate alla formazione di un mercato integrato dell'energia per la regione euromediterranea; rappresentanza e partecipazione dell'Italia alle attività delle organizzazioni e programmi per la regione euromediterranea, in coordinamento con le Divisioni competenti del Dipartimento.

La Divisione IV – *Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti* svolge funzioni in materia di disciplina di impianti di lavorazione e di depositi di oli minerali e di gas da petrolio liquefatti, di distribuzione e vendita di oli minerali e di gas da petrolio liquefatti, con promozione della concorrenza nel settore. Inoltre, emana i provvedimenti autorizzativi relativi alla rete nazionale degli oleodotti<sup>20</sup>.

La Divisione V – *Sistemi e mercati del gas naturale* svolge funzioni in materia di struttura e sviluppo del mercato all'ingrosso del gas naturale, analisi del mercato europeo del gas naturale ed impulso alle dinamiche di integrazione del mercato del gas nazionale con il mercato interno e con quelli regionali, ivi inclusi i Paesi non comunitari. Inoltre, cura l'analisi, predisposizione e gestione di misure e piani di emergenza ai fini del mantenimento della sicurezza di funzionamento e della prevenzione di eventuali situazioni di crisi del sistema gas nazionale e rilascia le autorizzazioni all'importazione ed alla vendita di gas naturale nel territorio nazionale<sup>21</sup>.

---

Coordinamento della partecipazione a programmi bilaterali e internazionali di collaborazione in materia di innovazione e ricerca tecnologica nel settore dell'energia e dello sviluppo energetico sostenibile. Rapporti con l'Ufficio del Consigliere diplomatico del Ministro e con il Ministero degli affari esteri sulle tematiche internazionali di interesse energetico. Informazione su iniziative e programmi internazionali alle Divisioni del Dipartimento sui temi di rispettiva competenza.

<sup>20</sup> Si considerino altresì le seguenti attribuzioni: analisi e valutazione della capacità nazionale di raffinazione, lavorazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di prodotti petroliferi e di carburanti; analisi e valutazione del mercato internazionale del petrolio e dei suoi derivati e della sua evoluzione; strategie di approvvigionamento in coordinamento con la Divisione III della Dg-SAIE. Valutazioni di efficacia ed efficienza delle interconnessioni e della logistica del petrolio e dei prodotti petroliferi ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento; valutazioni delle condizioni di accesso e di uso delle infrastrutture nazionali del petrolio e dei prodotti petroliferi. Regimi speciali, agevolazioni e obblighi sociali nella fornitura dei servizi energetici nel settore dei prodotti petroliferi. Vigilanza sulle attività della Cassa Conguaglio GPL e sul Consorzio obbligatorio degli oli usati. Adempimenti in materia di scorte strategiche di petrolio e di prodotti petroliferi. Provvedimenti e piani per l'emergenza petrolifera nell'approvvigionamento, nella lavorazione e nella distribuzione del petrolio e dei suoi prodotti. Misure per la promozione di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili in ordine alla distribuzione e impiego di biocarburanti e carburanti alternativi, di idrocarburi liquidi derivati dal metano e di metano per autotrazione. Accordi e intese con le Regioni e le amministrazioni territoriali in materia di distribuzione e vendita dei prodotti petroliferi e dei carburanti per le materie di competenza. Supporto tecnico alla gestione delle vertenze sindacali nel settore del petrolio e dei prodotti petroliferi.

<sup>21</sup> Si occupa altresì delle determinazioni in materia di stoccaggio strategico e di disciplina di utilizzo dei sistemi di stoccaggio. Direttive alle società alle imprese di trasporto, di distribuzione, di rigassificazione e di stoccaggio di gas naturale, nonché ad altre società coinvolte nella filiera del sistema del gas naturale per le materie di competenza. Valutazione dei gradi di effettiva liberalizzazione e concorrenza nei

La Divisione VI – *Infrastrutture di trasporto e di approvvigionamento del gas naturale* è volta all'individuazione della rete nazionale e regionale dei gasdotti ed all'analisi del suo sviluppo e dei collegamenti con reti europee e internazionali. Inoltre, emana i provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di gasdotti di trasporto e di interconnessione con altri Stati e di approvvigionamento dall'estero ed i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto<sup>22</sup>.

La Divisione VII – *Statistiche ed analisi energetiche e minerarie* si occupa della raccolta ed elaborazione statistica di dati per il settore energetico e minerario e diffusione delle informazioni relative, anche attraverso il sito web del Ministero<sup>23</sup>.

---

segmenti esposti alla concorrenza; predisposizione e adozione di misure a favore della concorrenza e di stimolo all'efficienza di mercato. Disegno e approvazione della disciplina del sistema organizzato di scambi e della borsa nazionale del gas, unitamente agli interventi di manutenzione evolutiva. Valutazioni ed interventi sui mercati della vendita al dettaglio di gas naturale e sulle misure a favore della clientela avente diritto alla tutela. Regimi speciali, agevolazioni e obblighi sociali nella fornitura dei servizi energetici nel settore del gas naturale. Promozione della concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale. Provvedimenti in materia di esenzione dall'accesso dei terzi o di allocazione prioritaria delle capacità di trasporto in relazione a infrastrutture di approvvigionamento e stoccaggio di gas naturale. Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le materie di rispettiva competenza e con le imprese del settore. Accordi ed intese con le Regioni e le amministrazioni territoriali nelle materie di competenza. Supporto tecnico alla gestione delle vertenze sindacali che interessano il settore del gas naturale e di altri gas.

<sup>22</sup> Inoltre, definisce gli indirizzi e direttive alle imprese di trasporto per il potenziamento della rete dei gasdotti e per le interconnessioni con infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale e verifica dei piani di sviluppo delle reti. Rapporti con le imprese nazionali e internazionali di trasporto e di rigassificazione. Provvedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativi a opere per il trasporto del gas naturale e a terminali di rigassificazione, avvalendosi delle Divisioni della DG-RIME competenti per territorio. Attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e accordi di programma per lo sviluppo di reti regionali, anche avvalendosi delle Divisioni della DG-RIME competenti per territorio. Accordi e intese con Regioni e amministrazioni territoriali per il settore del trasporto e della rigassificazione del gas naturale.

<sup>23</sup> Ed inoltre: previsioni di offerta e di domanda di energia ed elaborazione di scenari di riferimento. Rilevazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi, del gas naturale e gpl, dell'energia elettrica, e loro confronto con i corrispondenti prezzi negli altri Stati membri e in altri Paesi. Statistica sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi. Analisi di impatto e proposte sulla fiscalità dei prodotti energetici. Preparazione e pubblicazione del Bollettino petrolifero trimestrale, del Bilancio energetico nazionale e rapporti con l'ISTAT e con gli altri Uffici del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). Modelli e formulari statistici e rapporti con l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la Commissione europea e gli altri organismi internazionali nelle materie di interesse. Sviluppo e attuazione delle parti del sito internet del Ministero a carattere statistico nella responsabilità del Dipartimento e loro diffusione. Supporto alle Divisioni del

#### **4.2 Segue: le Divisioni della DG-RIME.**

Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3 del D.M. del 7 maggio 2009, la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, si compone di 8 Divisioni.

La Divisione I – *Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse – Direzione UNMIG* svolge un compito di coordinamento tecnico delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e di risorse minerarie e geotermiche e stoccaggio di gas naturale e di anidride carbonica<sup>24</sup>.

La Divisione II – *Sezione U.N.M.I.G. di Bologna – Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Settentrionale e relativi impianti in mare* provvede alla gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale e di CO<sub>2</sub> nell'Italia Settentrionale (Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), e relativo mare territoriale e piattaforma continentale. Infine, provvede all'organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva, a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, sicurezza di impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, nelle citate attività<sup>25</sup>.

---

Dipartimento per il coordinamento e l'organizzazione dei protocolli e del sistema informatico del Dipartimento.

24 Si occupa altresì di: emanare direttive agli operatori e agli uffici UNMIG periferici per la gestione tecnica e per lo svolgimento in sicurezza delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio nel settore degli idrocarburi, delle risorse minerarie e della geotermia. Informatizzazione e standardizzazione dei processi nel settore di competenza. Partecipazione a collaborazioni tecnologiche internazionali e programmi per la produzione di idrocarburi da risorse non convenzionali. Cartografia nazionale e inventario in materia prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e di risorse minerarie e geotermiche e stoccaggio di gas naturale e di anidride carbonica. Studi, valutazioni e indirizzi in tema di sicurezza impiantistica nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e di risorse minerarie e geotermiche e stoccaggio di gas naturale e di anidride carbonica; studi e statistiche in materia di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e di risorse minerarie e geotermiche e stoccaggio di gas naturale e di anidride carbonica. Chiusura mineraria di pozzi eruttivi a carico dell'amministrazione. Pubblicazione del Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. Raccolta di dati e diffusione delle informazioni e sui sistemi e sui processi di cattura, trasporto e stoccaggio della CO<sub>2</sub>. Collegamento con le attività in tema di trasporto e stoccaggio della CO<sub>2</sub> condotte da altre Divisioni della Dg-RIME.

25 Ed inoltre svolge compiti in tema di partecipazione ai procedimenti di competenza del Dipartimento per l'Energia per gli aspetti concernenti i rapporti con le amministrazioni territoriali in materia di risorse minerarie ed energetiche. Controllo e ottimizzazione della gestione tecnico-economica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nel territorio di competenza e verifiche relative alla corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione. Chiusura mineraria di pozzi in eruzione a carico dell'amministrazione. Controllo e ottimizzazione della gestione tecnico-economica delle attività di stoccaggio di gas naturale e di CO<sub>2</sub> nel territorio di competenza. Rapporti con le Regioni e le amministrazioni locali nel settore

La Divisione III – *Sezione U.N.M.I.G. di Roma – Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Centrale e relativi impianti in mare* si occupa della medesime competenze della Divisione II, ma in un ambito territoriale diverso, quale quello dell'Italia Centrale (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise) e del relativo mare territoriale e piattaforma continentale, mentre la Divisione IV – *Sezione U.N.M.I.G. di Napoli – Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Meridionale e relativi impianti in mare*, ha competenza nell'Italia Meridionale (Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria) e relativo mare territoriale e piattaforma continentale.

La Divisione V – U.N.M.I.G. – *Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico* è volta alla conduzione dei laboratori di analisi e sperimentazione nel settore delle risorse minerarie e petrografiche e delle risorse energetiche<sup>26</sup>.

---

di competenza. Attività istruttorie e di accertamento nelle materie di competenza del Dipartimento. Sub-procedimenti istruttori e di accertamento per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio e per la dichiarazione di pubblica utilità, relativi ad opere per la ricerca, coltivazione, importazione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi e di CO<sub>2</sub>, nonché in avvalimento per le altre opere infrastrutturali di competenza del Dipartimento anche in collaborazione con la Divisione II dello staff dipartimentale. Raccordo operativo con la Divisione I di staff dipartimentale per le questioni di gestione contabile e del personale della Sezione.

<sup>26</sup> Inoltre si occupa di programmazione e organizzazione delle indagini di natura chimico-fisica relative alla esistenza, classificazione, coltivabilità, utilizzazione e stoccaggio di risorse minerarie ed energetiche. Adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; valutazioni e analisi sui progressi della tecnologia mineraria e sui nuovi campi di applicazione delle materie prime minerarie e sostanze derivate. Controlli e analisi sugli esplosivi e sui relativi rischi nel settore energetico e minerario, anche su richiesta delle altre Divisioni del Dipartimento, delle imprese e loro associazioni e delle amministrazioni territoriali. Controlli sperimentali sui parametri riguardanti la prevenzione e la sicurezza nelle attività del settore energetico e minerario (in particolare vibrazioni del suolo, rumore, qualità dell'atmosfera di cantiere). Informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nel settore energetico e minerario ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 626/1994. Attività di bonifica dei siti industriali in coordinamento con altri uffici responsabili del Ministero. Riconoscimento di idoneità dei prodotti esplosivi all'impiego in attività estrattive. Rapporti con il Ministero dell'interno e con altre amministrazioni nel settore di competenza. Supporto nei settori chimico-minerario e chimico-energetico alle altre Divisioni del Dipartimento e del Ministero, e supporto a Regioni, amministrazioni territoriali, e operatori pubblici e privati, anche avvalendosi dell'UNMIG competente per territorio. Programmazione e organizzazione delle indagini ai fini della protezione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori su richiesta delle altre Divisioni del Dipartimento e del Ministero, su richiesta di Regioni, amministrazioni territoriali, e di operatori pubblici e privati. Analisi e proposta di normative tecniche nel settore chimico-minerario e chimico-energetico, tenendo conto degli sviluppi su scala europea e internazionale. Manutenzione, calibrazione e aggiornamento della strumentazione scientifica, degli impianti tecnologici e della dotazione tecnica dei laboratori di analisi e di sperimentazione. Organizzazione ed esecuzione di campagne di ispezione, prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche; sperimentazioni, ricerche e studi su campioni di sostanze minerali e materiali

La Divisione VI – *Sviluppo delle attività di ricerca, coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche* è competente in materia di conferimento, proroga, modifica, approvazione di programmi, revoca dei permessi di prospezione e di ricerca, approvazione di programmi di lavoro, e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi nel sottosuolo e in mare, nonché di sostanze minerali e geotermiche in mare, mentre la Divisione VII – *Stoccaggio gas naturale, cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica* svolge funzioni in materia di conferimenti, proroghe, modifica, approvazione programmi e revoca di concessioni di stoccaggio di gas e CO<sub>2</sub><sup>27</sup>.

Infine, alla Divisione VIII – *Relazioni con Regioni, amministrazioni locali, organismi comunitari e internazionali – royalties* compete l’analisi dei mercati internazionali delle materie prime minerarie e sostanze derivate, nonché la cura delle relazioni con gli organismi comunitari, con le organizzazioni internazionali e con le amministrazioni di altri stati nel settore degli idrocarburi, delle risorse minerarie e della geotermia<sup>28</sup>.

---

geologici provenienti dal settore estrattivo, inclusi i relativi materiali di recupero e rifiuti; sperimentazioni, ricerche e studi su campioni di risorse energetiche, inclusi i combustibili solidi e liquidi, gli oli minerali, i fluidi geotermici, i gas, i vapori, le acque di processo. Controlli, ricerche e studi in materia di inquinamento ambientale nel settore di competenza. Aggiornamento delle metodiche analitiche nel settore di competenza. Redazione di relazioni tecniche e di certificati di analisi e archiviazione tecnico-informativa.

<sup>27</sup> Ed inoltre, promozione e programmazione della realizzazione di impianti pilota e progetti dimostrativi per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio della CO<sub>2</sub> con partecipazione alle collaborazioni europee e internazionali. Coordinamento e gestione dei relativi procedimenti amministrativi. Definizione di norme, standard tecnici e regolamenti per i sistemi di stoccaggio sotterraneo della CO<sub>2</sub> e per l’eventuale impiego della CO<sub>2</sub> ai fini della più efficiente coltivazione di giacimenti di idrocarburi. Criteri e procedure per l’individuazione dei siti per i sistemi di stoccaggio e per la loro caratterizzazione. Meccanismi di compensazione e di salvaguardia territoriali; assegnazione delle responsabilità sotto il profilo assicurativo e delle eventuali conseguenze ambientali. Analisi e valutazione dei costi di sistemi e tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio della CO<sub>2</sub> e modalità di finanziamento. Valutazioni comparative di aspetti legali e regolatori nei procedimenti autorizzativi dei sistemi di trasporto e di stoccaggio della CO<sub>2</sub> con riferimento ad altre esperienze in ambito europeo e internazionale. Diffusione delle informazioni e raccolta di dati sui sistemi e sui processi di cattura, trasporto e stoccaggio della CO<sub>2</sub>; partecipazione e formazione del consenso sociale.

<sup>28</sup> Alla citata Direzione compete altresì, definire le strategie di approvvigionamento in coordinamento con la Dg–SAIE. Promozione di accordi e intese con le Regioni e con le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale procedure coordinate per la ricerca e la coltivazione di risorse minerarie di interesse strategico per il paese. Promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi, delle risorse minerarie e della geotermia in paesi terzi di interesse per la sicurezza dell’approvvigionamento e la competitività nazionale. Promozione, definizione e gestione di accordi e intese con le amministrazioni centrali, regionali e locali ai fini della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e di risorse geotermiche; promozione di accordi e di intese con le imprese nazionali, le amministrazioni territoriali e con i soggetti amministrativi e istituzionali interessati; definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la prospezione, ricerca e

## **5. Lo “stato dell’arte” della DG-RIME.**

Individuate le specifiche attribuzioni degli Uffici che compongono il Dipartimento per l’Energia del MISE, occorre adesso soffermarsi sullo “stato dell’arte” della DG-RIME e cioè di quella Amministrazione cui compete, a livello statale, lo svolgimento dei compiti relativi alla materia mineraria.

In vero, accanto alle funzioni più tradizionali, quali il rilascio di titoli minerari relativi al settore degli idrocarburi ed allo stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, la citata Direzione si è, di recente, arricchita di nuove potestà concessorie, atte a consentire l’implementazione degli ultimi ritrovati della tecnologia in campo minerario. Ci riferiamo alle novità relative allo sfruttamento delle risorse geotermiche ed alla cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub>.

Infine, si rileva che la DR-RIME si è resa protagonista di un’intensa attività propulsiva di produzione e riordino della normativa di settore, sia di rango primario che secondario, unitamente alla emanazione di circolari esplicative.

### **5.1 Novità normative in tema di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi.**

Con riferimento al settore della ricerca degli idrocarburi, si è proceduto, anzitutto, alla redazione delle disposizioni normative, che sono poi confluite nell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, di modifica dei commi, da 77 a 82, dell’articolo 1 della legge n. 239/2004.

Giova rilevare, al riguardo, che la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma e nelle zone marine, è diretta al rinvenimento di giacimenti di tali sostanze, tecnicamente ed economicamente coltivabili, ed alla successiva messa in produzione degli stessi. E’ un’attività molto peculiare, che deve necessariamente essere svolta per fasi, in quanto non consente, sotto il profilo tecnico, di essere programmata sin dal principio, in maniera dettagliata e definitiva.

L’Operatore minerario, pertanto, all’atto della presentazione di un’istanza di permesso di ricerca, che può avere ad oggetto un territorio pari a dieci Comuni ed anche

---

coltivazione di idrocarburi in acque internazionali. Proposte normative e provvedimenti in materia di deroga, riconoscimento di equivalenza per norme tecniche e impiantistiche. Gestione ed elaborazione di dati per la corresponsione delle aliquote di prodotto nella coltivazione di idrocarburi. Valutazioni e analisi dei mercati internazionali delle materie prime minerarie e sostanze derivate ai fini del loro approvvigionamento in coordinamento con la Divisione I – Direzione UNMIG. Coordinamento della gestione degli accertamenti in materia di aliquote di prodotto di giacimento di idrocarburi (royalties) di spettanza di Stato, Regioni, Comuni.

oltre, ha individuato un'area di interesse energetico, in cui è disposto ad effettuare, a suo rischio, i necessari investimenti economici atti allo svolgimento delle operazioni di ricerca. L'impresa mineraria, tuttavia, a priori, non è in grado di stabilire con certezza se l'area richiesta sia effettivamente interessata dalla presenza di giacimenti di sostanze energetiche. Possono solo essere stabiliti i temi di ricerca, gli obiettivi minerari e le tecniche di indagine che si intende perseguire, in funzione della situazione geostrutturale e stratigrafica prevista nel sottosuolo. Non si dispone, in altre parole, di regola, di un progetto dettagliato e definitivo, in cui vi sia l'esatta localizzazione delle opere e delle attività da svolgere all'interno del perimetro dell'area del permesso richiesto.

Tali peculiarità si scontravano con l'originaria previsione dell'art. 1, commi da 77 a 83, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. Marzano), di riordino del settore energetico. Più precisamente, il comma 78 prevedeva che il permesso di ricerca in terraferma è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni statali, regionali e locali interessate, mentre il precedente comma 77 disponeva che il permesso di ricerca di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Qualora tali opere comportavano variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso aveva l'effetto di variante urbanistica.

Secondo quell'impianto normativo si intendeva pervenire, in buona sostanza, al conferimento di titoli minerari comprensivi, per la terraferma, della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti, necessari per l'attività di ricerca e di realizzazione del pozzo esplorativo.

L'intenzione del Legislatore era quella di semplificare i procedimenti amministrativi, tuttavia, l'impossibilità di localizzare, nella fase di conferimento del titolo minerario, l'implementazione delle citate opere e, quindi, di individuare correttamente le particelle interessate, non consentiva di pervenire alla dichiarazione di pubblica utilità, con l'eventuale effetto, peraltro, di variante urbanistica.

In definitiva, occorre un nuovo intervento da parte del Legislatore, che si è compiuto con la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*.

Come anticipato sopra, l'art. 27, comma 34, di tale provvedimento modifica i citati commi, da 77 a 82, dell'articolo 1 della legge n. 239/2004. Più in dettaglio, il predetto comma 34, nel sancire che *“il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e*

*gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate [...])*”, snellisce il relativo procedimento amministrativo, posticipando la partecipazione degli Enti locali alla successiva ed eventuale fase di autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo. E' infatti previsto che l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte del competente Ufficio, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la Regione e gli Enti locali interessati.

Pertanto, giova precisare, il conferimento di un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia in terraferma che in mare, attribuisce al titolare il diritto esclusivo alla relativa ricerca, in una area determinata, ma non comprende l'autorizzazione alla perforazione di un pozzo esplorativo.

Vanno dunque distinte due fasi, sia sotto il profilo tecnico, che sotto quello amministrativo. La prima fase è quella del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, che consente l'eventuale effettuazione di rilievi sismici, previa valutazione d'impatto ambientale di segno positivo. Tale valutazione viene effettuata dalla competente Regione, per la terraferma, mentre per le zone marine è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Ottenuto il titolo minerario, l'Operatore ha conseguito, pertanto, l'esclusiva alla ricerca, in una determinata area, ed è tenuto ad eseguire il programma lavori, approvato nel decreto di conferimento. Detto programma contempla, di solito, l'esecuzione di studi geologici di dettaglio, l'esecuzione di rilievi geofisici, che spesso si limitano alla reinterpretazione di dati sismici già esistenti senza interventi sul territorio, e la perforazione di un pozzo esplorativo, previa (successiva) autorizzazione, che presuppone una (successiva) valutazione d'impatto ambientale di segno positivo.

A seguito del rilascio del permesso di ricerca sia apre la seconda fase, quella esecutiva. Nel caso in cui il permissionario, a seguito di rilievi sismici o della reinterpretazione dei dati già esistenti, individui nell'ambito dell'area oggetto del titolo minerario un possibile giacimento di idrocarburi richiede l'autorizzazione alla

perforazione di un pozzo esplorativo, che verrà accordata sulla base di una nuova valutazione d'impatto ambientale di segno positivo.

La corretta trasposizione dei dettami della tecnica sul piano delle norme giuridiche ha contribuito al rilancio del settore dell'*E&P*<sup>29</sup> energetico in Italia, Paese in cui è presente un importantissimo e consolidato *know how*.

Un ulteriore intervento normativo relativo al settore in considerazione (ma che non appartiene all'iniziativa del MISE) è quello attuato con il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*", il quale ha introdotto delle disposizioni normative, chiaramente ispirate al principio di precauzione, che incidono direttamente e pesantemente nelle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone marine.

Dette disposizioni appaiono una diretta conseguenza, in Italia, sul piano normativo, dell'allarme suscitato dall'incidente relativo alla piattaforma *Deepwater Horizon* in data 20 aprile 2010. Com'è noto, si è trattato di un incidente di grandi proporzioni, che ha determinato lo sversamento di olio nelle acque del Golfo del Messico ed un conseguente disastro ambientale<sup>30</sup>.

In proposito, viene in rilievo l'art. 2, comma 3, lett. h) del provvedimento citato, la quale ha aggiunto il comma 17 all'art. 6 del c.d. Codice dell'Ambiente. Tale comma 17 individua, per scopi di tutela ambientale, alcune fasce marine in cui è interdetta l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Sta per *exploration and production sector (E&P)* e cioè settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

<sup>30</sup> Si segnala l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, recante "*Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini*".

<sup>31</sup> Più precisamente, il comma 17 in commento dispone che "*Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette [...] sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare [...]*". Tale divieto è, altresì, stabilito "*nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale*", mentre "*al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale [...] sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo*". La disposizione prosegue sancendo che tali norme "*si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in*

In vero, la norma *de qua* presenta molteplici profili problematici, dovuti alla cattiva formulazione della relativa disposizione, senza contare la circostanza che la sua applicazione richiede il contemperamento di due diversi principi, entrambi presenti nel comma in considerazione, quali quello di precauzione e quello di tutela dell'affidamento. L'interpretazione comma 17 in considerazione è infatti oggetto di una richiesta di parere attualmente pendente al Consiglio di Stato.

Infine, sempre in relazione all'*upstream* degli idrocarburi, si segnala l'emanazione del D.M. del 4 marzo 2011, recante "*Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale*", nonché del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011, recante "*Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011*".

Tali ultimi Decreti si sono resi necessari al fine di introdurre una disciplina di dettaglio alle novità disposte dal citato comma 17, quindi stabilire misure suppletive di sicurezza per le operazioni *offshore*.

## **5.2 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.**

Con riguardo al settore geotermico, giova rammentare che l'art. 34 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*", ha delegato alle Regioni le funzioni relative al conferimento di titoli minerari per risorse geotermiche, nella sola terraferma, e le relative funzioni di polizia mineraria, lasciando allo Stato, ai sensi del precedente art. 33, le funzioni amministrative concernenti la polizia mineraria per le risorse collocate in mare<sup>32</sup> e, si ritiene, il conferimento dei relativi titoli minerari.

---

*vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239*".

<sup>32</sup> Ha lasciato allo Stato, altresì, l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale; la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria; la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi; la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le Regioni interessate; l'inventario delle risorse geotermiche.

Con l'art. 1, comma 6, del D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, recante “*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, si è disposto che le risorse geotermiche sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale<sup>33</sup> sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale<sup>34</sup> sono patrimonio indisponibile regionale<sup>35</sup>.

Il successivo comma 7 sancisce che le Autorità competenti al rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le Regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute, mentre nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

E' altresì stabilito, *ex art. 1, comma 5*, che “*le piccole utilizzazioni locali [...] non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile*”<sup>36</sup>, mentre il comma 8 del medesimo articolo esclude

---

<sup>33</sup> L'art. 1, comma 3, afferma che sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine, nonché, ai sensi del successivo comma 3-bis, i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota.

<sup>34</sup> L'art. 1, comma 4, dispone che sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20 MW.

<sup>35</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile 2011, n. 112 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>36</sup> L'art. 10, comma 1 e 2, prevedono che sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente “*le seguenti condizioni*:

a) *consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;*

b) *ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.*

*Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici”.*

dall'applicazione dello stesso decreto la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Infine, si rileva una novità normativa relativa alla previsione dei c.d. impianti pilota. Più precisamente, il comma 3-*bis* dell'articolo 6 del D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, di "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*", stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione interessata, è l'Autorità competente per il conferimento di particolari titoli geotermici finalizzati alla sperimentazione dei citati impianti<sup>37</sup> ad emissioni nulle.

Con la Direttiva Direttoriale 1 luglio 2011, recante "*Direttiva per la prima attuazione delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 28/2011 al Decreto legislativo 22/2010 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per gli aspetti di competenza del MSE-DGRME*", sono state definite alcune specificazioni relative alla individuazione dei c.d. impianti pilota.

### **5.3 Misure relative allo stoccaggio del gas naturale in sottterraneo.**

In riferimento allo stoccaggio del gas naturale in sottterraneo, con il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 130, recante "*Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi*

---

Il comma 4 dispone che "*Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*", mentre il successivo comma 5 sancisce che "*le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate*".

Infine, il comma 7 prevede che "*gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale*".

<sup>37</sup> L'art. 1, comma 3-*bis*, del D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, prevede che al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW.

dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99” sono state stabilite precise misure volte a sviluppare nuove capacità di stoccaggio per circa 4 miliardi di metri cubi in 5 anni.

Più di recente si rileva l’emanazione del Decreto Ministeriale 21 gennaio 2011, recante “*Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo*”, nonché del conseguente Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011, recante “*Procedure operative di attuazione del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011*”.

#### **5.4 Recepimento della direttiva 2009/31/CE in tema di cattura, trasporto e stoccaggio a lungo termine del biossido di carbonio.**

In materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, col recente Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono state dettate disposizioni per la trasposizione della direttiva 2009/31/CE<sup>38</sup>.

L’art. 1, comma 2, del citato Decreto indica che la finalità è quella di contribuire alla lotta al cambiamento climatico, attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilità ambientale, nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione.

Una tecnologia, dunque, che si rivela funzionale alla strategia dell’UE volta al contenimento dei cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione, entro il 2020, del 20% del livello delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990.

L’art. 3, comma 1, lettera a), del Decreto chiarisce che per stoccaggio geologico del biossido di carbonio s’intende l’iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO<sub>2</sub> in formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di fluidi con altre formazioni.

Orbene, è previsto che l’attività in esame possa essere svolta attraverso il rilascio, ai soggetti proponenti che dimostrino di possedere le necessarie capacità tecniche, organizzative ed economiche, di due diversi provvedimenti: la licenza di esplorazione e la c.d. autorizzazione allo stoccaggio.

---

<sup>38</sup> Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In vero, a parere di chi scrive, l'espressione "autorizzazione allo stoccaggio" suscita alcune perplessità, in considerazione del fatto che tale provvedimento ha ad oggetto l'attribuzione di un giacimento in concessione. Si noti, infatti, come l'art. 3, comma 1, lettera m), del Decreto *de quo* definisca l'autorizzazione allo stoccaggio come "*un atto [...] che attribuisce in concessione lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo*".

L'Autorità competente all'emanazione dei predetti provvedimenti è il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, MISE) di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, MATTM), previa valutazione d'impatto ambientale. Occorre altresì acquisire il parere del Comitato<sup>39</sup> nazionale e l'intesa della Regione interessata.

Nulla prevede, tuttavia, il Decreto in commento per l'ipotesi in cui la Regione rimanga silente nel conferire l'intesa, che, a parere di chi scrive, è da intendersi c.d. forte, dunque non superabile attraverso il meccanismo della Conferenza di servizi.

La licenza di esplorazione consente di effettuare nuove indagini del sottosuolo al fine di acquisire dati ed informazioni. Essa, dunque, si rende necessaria nel caso in cui le conoscenze disponibili non consentano di valutare correttamente i complessi di stoccaggio (art. 8 del Decreto). Tale licenza è esclusiva e viene rilasciata, per un periodo di tre anni, prorogabili per un ulteriore periodo massimo di anni due.

L'art. 11 del Decreto descrive la procedura atta al rilascio della licenza, che può prevedere l'ipotesi di soluzione di domande in concorrenza. Il conferimento avviene

---

<sup>39</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 1, per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalgono, come organo tecnico, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (art. 3-*bis* del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216). A fine di far fronte a tali nuove competenze il Comitato è integrato, nel suo Consiglio direttivo, da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla Segreteria tecnica di cui al comma 2.

Pertanto, l'art. 7 prevede che il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, individuano, con apposito decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso, individuazione che è soggetta a valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (sono tuttavia esclusi dallo stoccaggio di CO2 i Comuni classificati in zona sismica 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003).

sulla base di un procedimento unico<sup>40</sup>, fondato sul meccanismo della Conferenza di servizi, cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate<sup>41</sup>. Il provvedimento finale comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere necessario per l'espletamento dell'attività in questione.

Nel caso in cui, per un determinato sito, sia stata rilasciata una licenza di esplorazione, il titolare gode di essere preferito nel rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio per il medesimo sito. La *ratio*, a parere di chi scrive, è quella di consentire al titolare della licenza di recuperare gli investimenti che ha effettuato a suo rischio.

Occorre, tuttavia, che l'esplorazione sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, la realizzazione e la gestione (ma anche il monitoraggio e la chiusura) di un sito di stoccaggio di CO<sub>2</sub> sono soggette a preventiva autorizzazione.

L'art. 16, comma 1, del decreto prevede che *“la domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al*

---

<sup>40</sup> Ai sensi dell'art. 11, è previsto che l'istanza sia trasmessa al MISE, al MATTM ed alla Regione territorialmente interessata. Si sancisce inoltre che la domanda venga pubblicata sui siti web dei citati Dicasteri. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentate ulteriori istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area.

La licenza di esplorazione è rilasciata entro 180 giorni dal termine di scadenza della citata concorrenza. La Regione rende l'intesa di cui all'articolo 8, comma 2, entro 120 giorni dal termine di scadenza della concorrenza, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II.

Il MISE di concerto con il MATTM entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2, qualora ne ravvisi i presupposti, rifiuta, dandone motivazione, la licenza di esplorazione.

In caso di concorrenza di cui al comma 2 la licenza è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

<sup>41</sup> Giova rilevare che l'espressione utilizzata dal Legislatore “tutte le amministrazioni interessate” sposta inevitabilmente sull'Amministrazione procedente l'onere di individuare concretamente chi coinvolgere nella procedura autorizzativa. A titolo esemplificativo, accanto alle Amministrazioni previste dal Decreto medesimo, potrebbero risultare competenti a partecipare alla Conferenza di servizi la Provincia ed il Comune interessati territorialmente, l'ARPA, l'ASL, l'Aeronautica Militare, i Comandi Regionali Militari se gli impianti sono posti vicino a zone di interesse militare, il Dipartimento per le Comunicazioni del MISE, se gli impianti possono generare delle interferenze con le linee di comunicazione di servizio pubblico, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico e artistico.

*Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico*". L'istanza è pubblicata sui siti web dei citati Dicasteri.

Ai sensi del successivo comma 2, *“nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima istanza, possono essere presentate ulteriori istanze che insistono sulla stessa area”*<sup>42</sup>.

Similmente alla precedente ipotesi relativa alla licenza di esplorazione, l'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base di un procedimento unico<sup>43</sup>, fondato sul meccanismo della Conferenza di servizi. Il provvedimento finale, comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti e costituisce titolo a costruire ed a esercitare tutte le opere e le attività previste nel progetto approvato, nonché variante agli strumenti urbanistici (art. 16, comma 7).

Ai sensi dell'art. 16, comma 9, il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione e la informa circa gli schemi di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio. La Commissione europea esprime un parere non vincolante al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, motivando l'eventuale difformità dal citato parere.

Infine, è previsto che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Decreto *de quo* le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO<sub>2</sub> e gestione dei siti sono soggette a vigilanza e controllo.

---

<sup>42</sup> Il comma 8 dell'art. 16 dispone che in caso di concorrenza di cui all'articolo 11, comma 2, l'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al presente comma, la valutazione tecnica della documentazione terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri: programma lavori presentato dai richiedenti; modalità di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.

<sup>43</sup> Sotto il profilo della durata del procedimento amministrativo, l'art. 16, comma 5, prevede che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui all'articolo 11, comma 2, l'autorizzazione allo stoccaggio. Il successivo comma 6 sancisce che la competente Regione esprima l'intesa nel termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.

Il successivo comma 2 individua gli organi cui compete tale attività, quali a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4; b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4; c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVF), per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza.